



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

Prot. n. 3940

Verona, lì 20 marzo 2014

*trasmessa via P.E.C.*

Agli Ordini e Collegi Professionali  
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria  
Loro Sedi

e p.c. Ai Comuni della Provincia di Verona  
Loro Sedi

Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive  
Loro Sedi

## **OGGETTO: Modalità di presentazione delle istanze di Prevenzione Incendi.**

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - è stato ristretto l'ambito delle attività per le quali ricorre l'obbligo di richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché quelli relativi a modifiche degli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (Allegato I, categorie B e C). Il medesimo decreto ha, inoltre, introdotto la possibilità di poter dare inizio all'attività mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il locale Comando Provinciale, che ne rilascia ricevuta e che costituisce a tutti gli effetti titolo per l'esercizio della stessa ai fini antincendio.

Successivamente il decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012 - recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 - ha caratterizzato puntualmente quale debba essere la documentazione tecnica di Prevenzione Incendi da allegare alle diverse tipologie di istanze.

La modulistica di supporto per ciascuna delle formalità di richiesta, nonché quella per la redazione di asseverazioni e certificazioni, risulta pubblicata e scaricabile sul sito internet istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Contestualmente l'art. 1 del DPCM del 22 luglio 2011 ha stabilito che, con decorrenza 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche debba avvenire esclusivamente per via telematica.

In tale ambito normativo lo scrivente Comando ha, pertanto, attivato un canale preferenziale per la ricezione delle istanze e comunicazioni attinenti la Prevenzione Incendi, tramite l'indirizzo P.E.C. dedicato [com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it), canale che risulta altresì di specifico supporto anche per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.) nella trasmissione delle istanze.

Tuttavia, nel transitorio, il Comando Provinciale VV.F. di Verona continuerà a consentire la ricezione delle istanze presso lo sportello dedicato dell'Ufficio Prevenzione Incendi, che osserverà il seguente orario di apertura: Lunedì – Martedì – Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con fascia pomeridiana il Martedì dalle ore 13,00 alle ore 15,00; inoltre per la presentazione delle SCIA e delle Attestazioni di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, qualora si voglia ottenere un riscontro immediato con il ritiro della ricevuta, è istituito un ulteriore punto di ricezione dedicato con i seguenti orari di apertura: Lunedì – Martedì – Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Sulle istanze di valutazione dei progetti di Prevenzione Incendi, che andranno corredate con documentazione tecnica in singola copia, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del D.M. 7.08.02012, si richiede che venga indicato un indirizzo di posta certificata, in quanto i riscontri da parte del Comando saranno rilasciati esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il rilascio delle ricevute di presentazione delle S.C.I.A. e di Attestazioni di Rinnovo, che continueranno a essere rilasciate immediatamente in forma cartacea; sono esentati da tale formalità esclusivamente i privati che non siano obbligati a possedere un indirizzo di posta certificata, per i quali è comunque consigliato di rilasciare apposita delega al professionista incaricato dell'istruttoria.

Inoltre, si coglie l'occasione per rammentare che dal 04/04/2013, data di entrata in vigore del D.M. 20/12/2012 – recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", è stata fissata la tipologia della documentazione tecnica da presentare al Comando VV.F. per i suddetti impianti ai fini della valutazione dei progetti e dei controlli di prevenzione incendi (punto 3 dell'allegato). In particolare, si segnala che le istanze di valutazione del progetto di attività, per le quali siano stati previsti impianti di protezione attiva contro l'incendio, devono riportare la "specifica tecnica" degli stessi, così come definita dal punto 1.2 del decreto medesimo.

Si prega di fornire ampia e diffusa informazione al riguardo a professionisti e associati iscritti presso codesti Ordini, Collegi e Associazioni di categoria, al fine di assicurare un puntuale ed efficace standard qualitativo nella definizione e delle procedure di Prevenzione Incendi presso questo Comando Provinciale.

Nel far presente la disponibilità di questo Comando per future forme di collaborazione e ulteriori chiarimenti ritenuti necessari, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. Michele De Vincentis)  
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

*MN/mn*